



**COMUNE  
DI RIANO**  
Provincia di Roma

Largo Monte Chiara, 1 C.A.P. 00060  
Tel.: +39 069013731 Fax: +39 069031500  
Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003  
www.comune.riano.rm.it

**Settore 5 - Assistenza Organi Istituzionali e Affari Generali**

Tel +39 06901373303/306 - Fax +39 069031500

e-mail: segreteria@comune.riano.rm.it - segreteria.comune.riano@pec.it

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 21 DEL REG.	<b>OGGETTO:</b> <i>Approvazione Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali</i>
DATA 10/09/2013	

L'anno duemilatredici, il giorno dieci, del mese di settembre, alle ore 16.09 e segg. , nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>CONSIGLIERI</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>	<b>CONSIGLIERI</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
RICCERI MARINELLA	X		VETRANI ERMELINDO	X	
ABBRUZZETTI LUCA G.A.	X		SPAZIANI STEFANO		X
TATULLI NICOLA	X		CANTONI FAUSTO	X	
POMPETTI GIANNA	X		ROSSO FRANCESCO	X	
PIRJOLEA GABRIEL		X			
POETA LUIGI	X				
URBANI GIUSEPPE		X			
VENTI CRISTINA	X				
CICINELLI ERNESTO	X				

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 03

Il Consiglio sospeso alle ore 17.36 riprende alle ore 17.51.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Venti Cristina nella qualità di Vice Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Dott.ssa Lidia Mazzei

La seduta è pubblica

Vengono nominati scrutatori i Sigg.ri: Poeta Luigi – Vetrani Ermelindo e Abbruzzetti Luca G.A.

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: Spanu Giuseppe e Arcuri Italo

Il Vice Presidente dichiara aperta la discussione sull'oggetto della presente deliberazione

Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, ha espresso parere

**FAVOREVOLE**

Il Responsabile della Ragioneria, per la regolarità contabile, ha espresso parere

**FAVOREVOLE**

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000**

A norma dell'art.49 del Testo Unico 2000 n.267 si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico  
Riano.....

Il Responsabile del Settore  
Patrizio RONCHI

A norma dell'art.49 del Testo Unico 2000 n.267 si esprime parere favorevole sotto il profilo  
contabile  
Riano.....

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria  
Rag. Damiano FORTE

A norma dell'art.153 comma 5 del testo Unico 2000 n.267 si esprime parere favorevole e si attesta  
la copertura finanziaria del conseguente impegno  
Riano.....

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria  
Rag. Damiano FORTE

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DATO** che a tutt'oggi il Comune è sprovvisto di Regolamento di Polizia Mortuaria e Gestione dei Servizi Cimiteriali;

**RILEVATA** la necessità di coordinare e disciplinare le disposizioni vigenti in materia di polizia mortuaria e servizi cimiteriali;

**VISTO** lo schema di Regolamento proposto per l'approvazione, predisposto in proposito dal competente Ufficio, composto da n. 63 articoli, allegato al presente atto;

**DATO ATTO** che detto schema è stata esaminato, con parere favorevole, dalla competente commissione comunale per l'esame dei regolamenti comunali nella seduta del 3 settembre 2013;

**- VISTI**

- o il Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie del 27.7.1934 n. 1265
- o D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- o L. 30.3.2001, n. 130
- o il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Il Consiglio Comunale, tutto ciò premesso, con votazione resa nei modi e forme di legge

Votanti n. 10, di cui favorevoli n. 10, contrari n. 0 astenuti n. 0

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, in armonia con le vigenti disposizioni di legge in materia, il nuovo “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Servizi Cimiteriali”, composto da n. 63 articoli, allegato alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.


**DI DICHIARARE**, con separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente  
(Cristina Venti)



Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Lidia Mizzei)





**COMUNE  
DI RIANO**  
Provincia di Roma

Largo Monte Chiara, 1 C.A.P. 00060  
Tel.: +39 069013731 Fax: +39 069031500  
Cod.Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003  
[www.comune.riano.rm.it](http://www.comune.riano.rm.it)

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con delibera di  
Consiglio Comunale  
n..... del .....

<b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
ART. 1 FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO .....	4
ART. 2 COMPETENZA DEL SERVIZIO.....	4
<b>TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA .....</b>	<b>4</b>
ART. 3 AMMISSIONE DEI FERETRI NEI CIMITERI .....	4
ART. 4 REPARTI SPECIALI .....	4
ART. 5 CAMERA MORTUARIA .....	5
ART. 6 CINERARIO E OSSARIO COMUNE .....	5
ART. 7 SPECIE DELLE SEPOLTURE.....	5
ART. 8 PLANIMETRIA DEI CIMITERI .....	5
ART. 9 UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE .....	5
ART. 10 CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE .....	6
ART. 11 TUMULAZIONE .....	6
ART. 12 TUMULAZIONE PROVVISORIA .....	6
ART. 13 EDICOLE E TOMBE MURATE PRIVATE.....	7
ART. 14 LOCULI OSSARIO E TOMBINE OSSARIO .....	7
ART. 15 URNE CINERARIE E CELLETTE .....	7
ART. 16 ORNAMENTO DELLE SEPOLTURE .....	7
ART. 17 ESUMAZIONI ORDINARIE .....	8
ART. 18 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE.....	8
ART. 19 ESUMAZIONI STRAORDINARIE .....	8
ART. 20 ESTUMULAZIONI ORDINARIE .....	8
ART. 21 DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME TUMULATE.....	9
ART. 22 RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI.....	10
<b>TITOLO III CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI .....</b>	<b>10</b>
ART. 23 CREMAZIONE .....	10
ART. 24 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.....	10
ART. 25 MODALITA' DI CONSERVAZIONE .....	10
ART. 26 URNE CINERARIE .....	11
<b>TITOLO IV SERVIZIO INTERNO DEI CIMITERI .....</b>	<b>11</b>
ART. 27 ORARIO.....	11
ART. 28 DISCIPLINA DELL'INGRESSO.....	11
ART. 29 NORME DI COMPORTAMENTO.....	11
ART. 30 CUSTODIA DEI CIMITERI .....	12
ART. 31 ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DI PRIVATI .....	12
ART. 32 INGRESSO AL CIMITERO .....	12
ART. 33 RITI RELIGIOSI.....	12
ART. 34 ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI.....	12
ART. 35 REGISTRO CIMITERIALE.....	13
ART. 36 SERVIZIO DI CUSTODIA.....	13
ART. 37 ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEL CUSTODE CIMITERIALE.....	14

<b><u>TITOLO V CONCESSIONI DI LOCULI, TOMBE, OSSARI ED AREE.....</u></b>	<b>15</b>
ART. 38 DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI.....	15
ART. 39 CONCESSIONI A VIVENTI .....	15
ART. 40 DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE .....	15
ART. 41 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE.....	16
ART. 42 CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI .....	16
ART. 43 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE .....	16
ART. 44 DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	16
ART. 45 REVOCA DELLA CONCESSIONE .....	17
ART. 46 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO .....	17
ART. 47 CASI DI GRATUITA' .....	17
ART. 48 DURATA E MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AREA PER CAPPELLE PRIVATE .....	18
ART. 49 CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLE AREE .....	18
ART. 50 COSTRUZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE .....	18
ART. 51 DIRITTO D'USO DELLE CAPPELLE PRIVATE DI PROPRIETA' COMUNALE.....	18
ART. 52 MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE .....	19
ART. 53 RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA DELLE CONCESSIONI.....	19
<b><u>TITOLO VI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA.....</u></b>	<b>20</b>
ART. 54 MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO .....	20
ART. 55 FORNITURA DEL SERVIZIO .....	20
ART. 56 SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO .....	20
ART. 57 OMISSIONE DI PAGAMENTO .....	20
ART. 58 TRASFERIMENTO SALME.....	20
ART. 59 ALLACCI ABUSIVI .....	20
ART. 60 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSI .....	21
<b><u>TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI.....</u></b>	<b>21</b>
ART. 61 SANZIONI .....	21
ART. 62 ORDINANZE DEL SINDACO .....	21
ART. 63 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI .....	21
<b><u>RIFERIMENTI NORMATIVI .....</u></b>	<b>21</b>

# TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

---

## *ART. 1 FINALITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO*

La presente regolamentazione ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le disposizioni del Titolo VI del Testo Unico della Leggi Sanitarie del 27.7.1934 n. 1265, D.P.R. 10.9.1990 n. 285, della Legge 30.3.2001 n. 130 e di ogni altra disposizione di legge regolamentare vigente, tutte le disposizioni che attengono, nel Comune, ai servizi di polizia mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri, alla custodia ed ai servizi effettuati nei cimiteri comunali, alle concessione di aree e manufatti destinati alle sepolture private.

## *ART. 2 COMPETENZA DEL SERVIZIO*

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, dei medici necroscopi, dei funzionari dei servizi comunali competenti, degli addetti ai servizi cimiteriali e di ogni altro dipendente assegnato al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria che potrà essere effettuata in economia o in concessione.

# TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

---

## *ART. 3 AMMISSIONE DEI FERETRI NEI CIMITERI*

Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) Le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) Le salme delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) Le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti nel nostro comune o in altro comune ma con almeno un genitore residente nel nostro comune
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Il Dirigente competente può autorizzare, compatibilmente alla disponibilità delle aree nei singoli cimiteri, l'inumazione dei cadaveri di quelle persone che non erano residenti nel Comune all'atto del decesso, ma vi risultano essere nate o avere avuto in esso un periodo di residenza in vita, oppure hanno familiari sepolti nel medesimo cimitero, così come disposto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 12 Aprile 2006.

## *ART. 4 REPARTI SPECIALI*

Nel cimitero può essere previsto un settore particolare per l'inumazione di salme di fanciulli e di nati morti.

Possono essere previsti altresì speciali reparti destinati al seppellimento delle salme di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune; in difetto di tale manifestazione possono provvedere anche i parenti jure sanguinis.

#### **ART. 5 CAMERA MORTUARIA**

Il cimitero comunale dovrà essere dotato di una camera mortuaria che, in base alla capacità ricettiva, è destinata all'eventuale sosta delle salme prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per esigenze varie.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, appositamente allestiti, è autorizzata dal Comune tramite il Responsabile del Servizio, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.

#### **ART. 6 CINERARIO E OSSARIO COMUNE**

Ogni cimitero deve avere un cinerario ed un ossario comuni destinati a raccogliere le ceneri provenienti da cremazione ovvero le ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

Nell'ossario comune potranno essere immessi anche i resti ossei rinvenuti nel territorio comunale e dei quali non ne sia possibile l'identificazione.

#### **ART. 7 SPECIE DELLE SEPOLTURE**

Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.

Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali e vengono concesse a richiesta degli interessati previo pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

#### **ART. 8 PLANIMETRIA DEI CIMITERI**

Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente sul territorio del Comune, dalla quale risultino i vari settori di seppellimento destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Ogni settore deve essere suddiviso in file contraddistinte da numerazione progressiva e ciascuna fila suddivisa in tante fosse o aree di sepoltura ordinatamente numerate.

La superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare almeno la metà dell'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.

Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni; si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Nell'area di cui sopra non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private.

#### **ART. 9 UTILIZZAZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE**

Nei campi di inumazione per fosse comuni l'utilizzazione delle fosse, quando possibile, stante la situazione attuale, deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

#### **ART. 10 CIPPI INDICATIVI DELLE FOSSE**

Ogni fossa nei detti campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo recante sul retro un numero progressivo e sul fronte l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data della nascita e della morte; detto cippo deve avere obbligatoriamente le seguenti caratteristiche:

**materiale per la realizzazione del cippo:**

materiali lapidei quali Granito, Marmo o Pietra dura Locale;

**dimensioni:**

basamento cm.90x140 spessore 3 cm;

altezza fuori terra 106 cm.;

larghezza 16 cm.;

spessore 3 cm.

Sulle sepolture comuni non è consentito piantare alberi, cipressini od altro tipo di vegetazione in modo da non creare problemi alle successive operazioni di esumazione delle salme.

#### **ART. 11 TUMULAZIONE**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie all'interno di opere murarie, loculi o cripte, costruite dal comune o dai concessionari di aree, per la conservazione per un periodo di tempo determinato delle spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità stabilite dagli atti di indirizzo politico di volta in volta emanati dai governi di questo comune.

Esse possono consistere:

- a) nella concessione d'uso temporaneo di loculi o tombe murate predisposti dal Comune;
- b) nella concessione d'uso temporaneo di loculi ossario o tombine ossario predisposti dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie

Le sepolture per tumulazione sono solo private.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro, salvo che non si tratti di cassette ossario.

Alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285

#### **ART. 12 TUMULAZIONE PROVVISORIA**

La tumulazione provvisoria di una salma è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.

Il Responsabile del Servizio può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 DPR 285/90, previo pagamento di apposito canone stabilito con deliberazione di Giunta Municipale, nei seguenti casi:

- a) Qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture costruite dal Comune e non ancora disponibili;
- b) Qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture in concessione ove già esistono salme, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione.

Nel caso in cui non vi sia disponibilità di loculi o tombe murate, il Dirigente competente può

autorizzare, su richiesta scritta e motivata degli interessati, la tumulazione provvisoria di una salma in loculo o tomba già oggetto di concessione, ma libera, nel cimitero comunale.

La tumulazione provvisoria non potrà avere una durata superiore a 6 mesi, salvo i casi di permanente indisponibilità di sepolture private nel cimitero richiesto; trascorso tale termine senza che sia stato effettuato il trasferimento della salma, la tumulazione provvisoria, ove consentito, dovrà essere trasformata in definitiva ed il richiedente dovrà stipulare il regolare contratto di concessione per il loculo, che sarà regolarizzata nel momento stesso della sua concessione

Il Dirigente competente può altresì autorizzare, su richiesta degli interessati, la tumulazione provvisoria di una salma in loculo o tomba, nel caso in cui detta salma abbia diritto ad essere tumulata definitivamente in una cappella privata in costruzione o per la costruzione della quale sia già stata fatta domanda di concessione della relativa area; in questo caso la tumulazione provvisoria non potrà avere una durata superiore a tre anni.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di tumulazioni temporanee in depositi provvisori esistenti nel cimitero dove si verifica indisponibilità di loculi e tombe.

Rimane esclusa la facoltà di effettuare tumulazioni provvisorie ove vi sia disponibilità di loculi e tombe.

#### **ART. 13 EDICOLE E TOMBE MURATE PRIVATE**

Per le salme inumate nelle fosse che costeggiano l'area perimetrale del cimitero, è data facoltà agli eredi che ne facciano richiesta, previa esibizione del documento che attesti l'avvenuta concessione dell'area ed il relativo pagamento degli oneri derivanti da tale concessione, di costruire tombe o edicole private, a completamento delle aree, solo se espressamente previsto nel documento di piano regolatore del cimitero e secondo le norme richiamate dallo stesso.

L'area si intenderà concessa per anni 99, rinnovabili a scadenza, previo pagamento di ulteriori oneri concessori previsti per il rinnovo.

In difetto di esibizione della documentazione attestante la concessione dell'area, sarà stabilito, con condono attivato dagli uffici preposti del comune, il prezzo relativo da pagare affinché l'occupazione e l'edificazione non risultino più abusive, ai sensi dell'art. 38 c. 2 del presente regolamento.

#### **ART. 14 LOCULI OSSARIO E TOMBINE OSSARIO**

Per la conservazione dei resti mortali provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e che le famiglie non intendono collocare nell'ossario comune, vengono concessi apposite tombine ossario.

Tali resti devono essere raccolti in apposita cassetta zincata; le spese relative all'acquisto di cassette zincate sono a totale carico del concessionario.

In ogni tombina ossario non può essere collocata più di una cassetta di resti.

Data la carenza di spazio nei cimiteri è consentito il collocamento in loculo o tomba murata, per la durata del rispettivo contratto di concessione, di cassette ossario contenenti i resti provenienti da esumazioni e/o estumulazioni.

#### **ART. 15 URNE CINERARIE E CELLETTE**

Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Le urne saranno collocate in apposite cellette costruiti dal Comune, o nei sepolcreti di famiglia o per collettività.

Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate nelle cellette od ossari appositamente costruiti.

#### **ART. 16 ORNAMENTO DELLE SEPOLTURE**

Lapidi, croci, epigrafi o altri segni funerari da apporre sulle tombe murate o sui loculi, devono essere di caratteristiche, forme e contenuto conformi a quanto stabilito dai rispettivi contratti di concessione.

E' vietata l'apposizione di cancelli o di altri divisori di qualunque materiale e di qualsiasi forma fra tomba e tomba, fossa e fossa.

Non è consentito unire le tombe od i loculi affiancati con un'unica lastra di rivestimento.

Ogni ornamento, sia stabile che provvisorio, per i loculi e gli ossari dovrà essere contenuto entro l'inquadratura della lapide.

E' vietato collocare sul pavimento dei loggiati cassette, vasi da fiori o qualsiasi altro oggetto che ostacoli il passaggio ed i lavori di normale manutenzione del cimitero, così come espressamente previsto dall'ordinanza n. 27 del 6 aprile 2012, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Tali adempimenti sono soggetti al diretto controllo del Custode del cimitero.

#### **ART. 17 ESUMAZIONI ORDINARIE**

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.

Nei casi in cui, al termine del periodo di rotazione decennale, si accerti che la mineralizzazione delle salme è incompiuta, oppure si compie in un periodo più breve, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/90.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e vengono effettuate previo avviso pubblico da affiggere all'ingresso del cimitero ed all'Albo Pretorio del Comune.

#### **ART. 18 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE**

Le esumazioni possono essere eseguite solo previa autorizzazione del Sindaco e Funzionario da questo incaricato.

Annualmente vengono predisposti gli elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono essere eseguite nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile.

Entro il mese di settembre di ogni anno viene predisposto lo scadenario delle esumazioni ordinarie dell'anno successivo. Il relativo elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso all'albo pretorio del comune e all'interno del cimitero ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.

Le esumazioni saranno effettuate secondo le date stabilite dall'ufficio e comunicate telefonicamente, con congruo anticipo, alle persone interessate, oppure, in caso di irreperibilità dell'interessato a mezzo servizio postale o notifica.

I familiari devono, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione e pubblicazione dei lavori ordinari, svolgere le pratiche necessarie alla esumazione e successiva tumulazione dei resti mortali.

In assenza di familiari, le ossa saranno raccolte e deposte in ossario comune.

Nel caso la salma esumata non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione.

#### **ART. 19 ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Funzionario competente, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del medico necroscopo nominato dall'ASL e del Custode, come stabilito dagli artt. 83, 84 e 85 DPR 285/90

#### **ART. 20 ESTUMULAZIONI ORDINARIE**

Le estumulazioni possono essere eseguite solo previa autorizzazione del Sindaco e Funzionario da questo incaricato.

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere del periodo trentennale.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono per scadenza della concessione o perché richiesto dai familiari delle salme.

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anche prima dello scadere dei trenta anni nel caso in cui ricorrano i seguenti motivi:

- a) Su ordine dell'Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dall'art. 37 DPR 285/90;
- b) A richiesta dei familiari interessati, subordinatamente all'autorizzazione del Responsabile del Servizio, ove si voglia trasportare e tumulare la salma in altra sepoltura, secondo quanto disposto dall'art. 88 DPR 285/90

Annualmente, entro il mese di settembre di ogni anno, viene predisposto l'elenco con l'indicazione delle salme che dovranno essere estumulate in via ordinaria. Detto elenco è a disposizione dei cittadini e viene affisso all'albo pretorio del comune e all'interno del cimitero.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono dopo un trentennio dalla tumulazione e possono essere eseguite nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo ed aprile.

Le estumulazioni saranno effettuate secondo le date stabilite dall'ufficio e comunicate telefonicamente, con congruo anticipo, alle persone interessate, oppure, in caso di irreperibilità dell'interessato, a mezzo servizio postale o notifica.

I familiari devono, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione e pubblicazione dei lavori ordinari, svolgere le pratiche necessarie alla estumulazione e successiva tumulazione dei resti mortali.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali e/o ditte specializzate, nel rispetto ed in esecuzione del provvedimento del responsabile del servizio secondo la programmazione cimiteriale.

Le salme che alla scadenza ordinaria risultino indecomposte, sono trasferite in campo comune dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere o, in alternativa, possono essere tumulate nuovamente nel loculo di provenienza avendo cura di non richiudere il feretro ermeticamente.

In caso di grave scarsità di posti per sepolture in campo comune, è consentito aggiungere sui resti mortali da reinumare particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione, in modo da abbreviare i tempi di reinumazione a due anni, come previsto dalla Circolare 31.7.1998 n. 10 del Ministero della Sanità.

Per le estumulazioni straordinarie, il Sindaco o il Funzionario competente può autorizzare, in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, si constati la perfetta tenuta del feretro e dichiararsi che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente essere consentito il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro secondo quanto espressamente previsto dal regolamento di polizia mortuaria DPR 285/90.

Anche per le estumulazioni si applicano le norme previste per le esumazioni di cui agli articoli precedenti.

#### **ART. 21 DIVIETO DI RIDUZIONE DI SALME TUMULATE**

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione, quando lo stato di conservazione della salma non lo consenta.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Funzionario competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

#### **ART. 22 RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI**

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può sottrarre parti della salma, oggetti o indumenti ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

I familiari, i quali ritengono che nei feretri da esumare/estumulare siano presenti oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio comunale competente prima dell'esumazione/estumulazione e, possibilmente, essere presenti all'esumazione/estumulazione stessa.

Gli oggetti di valore o di particolare interesse rinvenuti nelle esumazioni ed estumulazioni saranno comunque accantonati a cura del custode.

Qualora, trascorso un anno dall'avvenuta esumazione/estumulazione, nessun parente faccia richiesta degli oggetti ritrovati, questi passeranno a disposizione del Comune.

All'apertura dei feretri, il custode compilerà comunque un verbale, controfirmato dai testimoni presenti, sul quale riporterà l'elenco degli oggetti eventualmente rinvenuti.

## **TITOLO III CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI**

---

#### **ART. 23 CREMAZIONE**

Per tutto ciò che contempla la cremazione si fa riferimento alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 ed agli artt. 79, 80 e 81 del D.P.R. 285/1990.

Il Comune di Riano non dispone di un impianto di cremazione, si avvarrà pertanto dell'impianto più vicino o di quello scelto dai familiari del defunto.

#### **ART. 24 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

L'autorizzazione di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Sia per l'autorizzazione di cui al precedente comma 1 che per l'affidamento delle ceneri di cui al successivo articolo si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130, avente per oggetto: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", oltretutto il rispetto di quanto previsto dal decreto 1 luglio 2002 del Ministero dell'interno.

#### **ART. 25 MODALITA' DI CONSERVAZIONE**

L'urna sigillata contenente le ceneri, può essere:

- a) Tumulata;
- b) Conservata in un cinerario comune all'interno del Cimitero;
- c) Consegnata al soggetto affidatario di cui al successivo comma 4.

Il soggetto affidatario può essere una persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto, prima della sua morte, o da chi può manifestarne la volontà, secondo quanto stabilito dal DPR 285/90, dalla Legge 130/2001, nonché dal Decreto Sindacale n. 8757 del 9.07.2012 di questo Comune che recepisce tali norme nel rispetto di quanto stabilito inoltre dal Codice Civile.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

#### **ART. 26 URNE CINERARIE**

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.

A richiesta degli interessati, previo pagamento della concessione, l'urna è collocata nel Cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

## **TITOLO IV SERVIZIO INTERNO DEI CIMITERI**

---

#### **ART. 27 ORARIO**

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal funzionario competente ed affisso all'ingresso.

#### **ART. 28 DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

Nei Cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) A tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
- c) A coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
- d) Ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti.

#### **ART. 29 NORME DI COMPORTAMENTO**

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) Tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) Entrare con biciclette, motocicli ed altri veicoli non autorizzati;
- c) Introdurre oggetti irriverenti;
- d) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) Portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- i) Distribuire volantini pubblicitari;
- j) Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio e senza l'assenso dei familiari interessati;
- k) Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) Assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio

I divieti predetti si estendono alle zone immediatamente adiacenti al Cimitero, piazzale superiore ed inferiore, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, all'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà,

dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

#### **ART. 30 CUSTODIA DEI CIMITERI**

Il funzionario competente ha facoltà di disporre la chiusura dei cimiteri, con congruo preavviso, per il tempo necessario all'effettuazione di lavori di manutenzione e per le operazioni cimiteriali che si rendono necessarie.

#### **ART. 31 ESECUZIONE LAVORI DA PARTE DI PRIVATI**

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese, i fiorai ed i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori dovranno comunicare all'Ufficio competente del Comune l'intenzione di eseguire detti lavori e munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal funzionario competente che dovrà prevedere anche la possibilità di ingresso al cimitero con veicoli.

Per l'esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.), materiali ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti del cimitero o da personale incaricato dal Comune.

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1° comma, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi.

#### **ART. 32 INGRESSO AL CIMITERO**

L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi.

Possono avere accesso al cimitero gli autoveicoli, motocarri, macchine operatrici, ecc., purché siano autorizzati dal Funzionario competente.

#### **ART. 33 RITI RELIGIOSI**

Nell'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri di tutte le confessioni religiose, sia per il singolo che per la generalità dei defunti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico dello Stato italiano.

#### **ART. 34 ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI**

La custodia del cimitero è effettuata dal personale incaricato dal Comune o da ditta appaltatrice.

Il custode del cimitero, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva presso di sé il permesso di seppellimento e l'autorizzazione al trasporto; inoltre iscrive sopra apposito registro, vidimato dall'ufficio competente:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero portato dal cippo o le altre indicazioni necessarie ad individuare la sepoltura ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati sepolti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori cimitero, secondo quanto risulta dalla autorizzazione del Sindaco;

- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc.

Ad avvenuta registrazione, provvede a trasmettere i documenti all'ufficio gestione cimiteriale del Comune per la loro conservazione in apposito archivio.

#### **ART. 35 REGISTRO CIMITERIALE**

Per il cimitero il registro indicato nell'articolo precedente deve essere tenuto aggiornato e presentato ad ogni richiesta degli uffici competenti.

Deve essere conservato a cura del custode.

#### **ART. 36 SERVIZIO DI CUSTODIA**

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

Oltre a quanto già previsto negli articoli precedenti, spetta al servizio di custodia:

- a) Mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) Mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) Fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza dell'ufficio;
- d) Coadiuvare il personale dell'Impresa funebre, incaricata al trasporto, nello scaricare il feretro dall'auto funebre, trasporto del feretro al luogo di tumulazione o inumazione, compreso l'eventuale sosta nella Chiesa del Cimitero e/o deposito nella Camera mortuaria, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio;
- e) Per le operazioni di tumulazione, esso è tenuto alla asportazione della lapide, apertura del loculo o della tomba di famiglia, tumulazione del feretro nel loculo, chiusura del loculo con muratura di mattoni, così come previsto dal capitolato di appalto, pulizia dell'area circostante;
- f) Per le operazioni di inumazione, è tenuto alla escavazione della fossa e, successivamente alla inumazione, alla chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo; pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
- g) sorvegliare i cadaveri depositi nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- h) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- i) raccogliere e depositare nel luogo stabilito all'interno del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
- j) tenere aggiornata la numerazione delle tombe nel campo comune;
- k) verificare il rispetto di quanto stabilito dall'art.16 e segnalare all'ufficio competente l'esecuzione di qualsiasi lavoro effettuato nei cimiteri in assenza di apposita autorizzazione;
- l) Pulizia e disinfezione giornaliera di tutti i servizi igienici esistenti nel Cimitero e della camera mortuaria;
- m) Pulizia manuale e/o meccanica di tutte le parti inghiaiate, asfaltate, ecc, interne al cimitero, avendo cura di raschiare, ove necessario, asportando erbacce, graminacee e riassetto del tutto, una volta la settimana e comunque in base alle necessità dettate dall'igiene e dal decoro dei luoghi;
- n) Pulizia delle parti interne delle caditoie interrate e non, dei discendenti e cunette di scolo dell'acqua e di tutti i lavandini utilizzati dalla cittadinanza, una volta ogni 15 giorni e comunque in base alle necessità dettate dall'igiene e dal decoro dei luoghi;

- o) Riassetto dei viali inghiaiiati almeno due volte l'anno, nei periodi di marzo-aprile e settembre-ottobre;
- p) Svuotamento di tutti i contenitori atti alla raccolta dei rifiuti posti all'interno del cimitero e/o nelle immediate vicinanze del perimetro cimiteriale;
- q) Pulizia delle scalinate, ballatoi e corridoi interni al cimitero, avendo cura di togliere eventuali erbe infestanti o muschio una volta la settimana e comunque in base alle necessità dettate dall'igiene e dal decoro dei luoghi;
- r) Eseguire la completa verniciatura di tutte le parti in ferro del cimitero (ringhiere, cancelli, ecc) almeno una volta ogni triennio;
- s) Provvedere alla manutenzione di tutti i tappeti erbosi esistenti all'interno del cimitero e nelle adiacenze, compresi i campi destinati alle inumazioni, raccolta dell'erba e pulizia delle aree;
- t) Manutenzione delle aiuole, delle siepi e delle piante all'interno del cimitero ed in prossimità dei parcheggi, viali d'accesso, mura perimetrali e zone di pertinenza del cimitero comprendente la tosatura delle siepi a regola d'arte, estirpazione delle erbe infestanti, zappatura del terreno circostante, potatura di tutte le piante almeno due volte all'anno, nei periodi marzo-aprile e settembre-ottobre;
- u) Potatura dei cipressi almeno una volta l'anno ed eventuale abbattimento in caso di pericolosità;
- v) Almeno per il mese di novembre, agli ingressi dovranno essere posizionati dei vasi con fiori vari, mentre ai lati del viale interno principale, dovranno essere messe a dimora piante e fiori tipo ciclamini, crisantemi, ecc. ;
- w) segnalare all'ufficio competente ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- x) denunciare immediatamente al Funzionario competente qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- y) attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dall'Ufficio competente e fare al medesimo tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidatigli;
- z) Installazione e sostituzione delle lampade votive;
- aa) Controllo settimanale del corretto funzionamento delle lampade votive e sostituzione di quelle non funzionanti;
- bb)trasmettere all'ufficio competente ogni 15 giorni un report con indicato il numero di lampade utilizzate sia per la sostituzione che per la nuova installazione;
- cc) Dovrà essere vestito e calzato secondo la normativa vigente e dovrà inoltre essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento con gli estremi di identità del dipendente.

Al personale del Cimitero è vietato:

- a) Eseguire all'interno del Cimitero attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro che al di fuori di esso;
- b) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;
- c) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale;
- d) Trattenerne per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero

#### **ART. 37 ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DEL CUSTODE CIMITERIALE**

Il servizio è garantito negli orari di apertura del cimitero per tutto l'anno mediante la presenza continua e costante degli addetti, come di seguito specificato:

- a) Ottobre-novembre-dicembre-gennaio-febbraio: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30;
- b) Marzo – aprile – maggio – giugno – luglio – agosto – settembre: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00;
- c) Dovrà inoltre essere garantita la presenza, anche al di fuori dei suddetti orari, durante lo svolgimento di operazioni cimiteriali ordinarie e straordinarie che l'ufficio competente riterrà di programmare secondo quanto previsto dai precedenti articoli contenuti nel presente regolamento;
- d) Nei giorni festivi dovrà essere garantita solo l'apertura e la chiusura

Per quanto non espressamente qui riportato, si fa riferimento al capitolato speciale d'appalto di gestione e manutenzione del cimitero.

## TITOLO V CONCESSIONI DI LOCULI, TOMBE, OSSARI ED AREE

---

### *ART. 38 DURATA E DECORRENZA DELLE CONCESSIONI*

- 1- Tutte le concessioni amministrative per sepolture private sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto ed a pagamento secondo la tariffa vigente, sulla base della durata della concessione medesima.

La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 33 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
- c) in 99 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta per un periodo di tempo non superiore a 33 anni dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

In caso di grave scarsità di posti in un cimitero comunale, il Funzionario competente potrà revocare temporaneamente la facoltà di proroga delle concessioni o le concessioni in vita di loculi e tombe murate.

- 2- Per le tombe prive di regolare concessione, in caso di sanatoria, la decorrenza della concessione in sanatoria inizierà dalla data della tumulazione più vecchia effettuata all'interno della tomba.

### *ART. 39 CONCESSIONI A VIVENTI*

Dall'entrata in vigore del presente regolamento non sarà più consentita la concessione di loculi destinati alla tumulazione futura del concessionario stesso.

### *ART. 40 DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE*

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona per la quale la concessione stessa è stata fatta.

Per le concessioni di aree per sepolcreti per famiglie, il diritto d'uso è limitato ai familiari della persona cui è stata fatta la concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

#### **ART. 41 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

Spetta ai concessionari ed ai loro successori di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà nonché di eseguire sugli stessi i restauri e le opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili per ragioni di sicurezza, di igiene o per la rimozione di eventuali abusi.

In caso di inadempienza l'ufficio competente disporrà, previa diffida, la rimozione delle opere pericolanti o abusive, nonché la eventuale sospensione di tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.

Perdurando lo stato di pericolo, abbandono, di incuria od abusivismo si provvederà ai sensi del successivo art. 45.

Le operazioni di cui sopra sono comunque soggette ad essere autorizzate dall'ufficio competente.

#### **ART. 42 CESSAZIONE DELLE CONCESSIONI**

Le concessioni, oltre che per la scadenza del termine, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

#### **ART. 43 RINUNCIA ALLA CONCESSIONE**

E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso di una concessione in vita, prima della utilizzazione della concessione medesima; il Comune rimborserà, in tale caso, al concessionario la somma a suo tempo pagata in maniera proporzionale agli anni non goduti.

Nel caso che il feretro venga estumulato per essere trasferito in altro luogo, il loculo o la tomba murata ritornano nella piena disponibilità del Comune.

Qualora tale trasferimento si verifichi prima della scadenza del contratto, al concessionario spetterà il rimborso del 75% del prezzo pagato per la concessione.

Tutte le spese conseguenti al trasferimento delle salme sono a carico del concessionario.

#### **ART. 44 DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

La concessione del diritto d'uso decade una volta accertati i seguenti casi:

- a) quando la sepoltura privata non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 120 giorni dal decesso o dalla cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione e in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura privata;
- c) quando vi sia utilizzo per salme alle quali la concessione non è riservata;
- d) per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcro non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dall'Ufficio competente per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.

L'Ufficio competente notificherà agli interessati il provvedimento di decadenza nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Nei casi di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, la tomba, l'ossario, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

#### *ART. 45 REVOCA DELLA CONCESSIONE*

Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte del concessionario e dei legittimi eredi, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'art. 41.

La revoca è disposta dall'Ufficio competente e notificata agli interessati nelle forme previste dal codice di procedura civile.

Gli interessati hanno 60 giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso all'albo del Comune ed al cimitero per presentare le proprie opposizioni.

Trascorsi i termini di cui al comma precedente senza che siano state presentate opposizioni, l'Ufficio competente, sentita l'ASL competente, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune.

#### *ART. 46 REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO*

La concessioni di loculi e tombe possono essere revocate anche in presenza di ragioni di interesse pubblico (es. ampliamento di un cimitero, risistemazione dei quadri, rifacimento dei viali, ecc.).

La revoca è disposta dal Sindaco con proprio atto motivato.

Al fine di evitare contenziosi, l'Ufficio competente provvederà ad istruire un procedimento che preveda il coinvolgimento dei concessionari interessati o, in caso di decesso, i legittimi eredi, al fine di concordare la nuova collocazione dei feretri estumulati nonché di pattuire eventuali rimborsi degli anni di concessione non goduti.

Tutte le spese conseguenti al trasferimento delle salme o dei resti mortali, ivi compresi lapidi ed arredi funebri, saranno in questo caso a carico del Comune.

#### *ART. 47 CASI DI GRATUITA'*

Sono a carico del Comune le spese di inumazione o tumulazione in campo comune per le seguenti persone residenti:

- a) Indigenti;
- b) Appartenenti a famiglie indigenti e in stato di bisogno;
- c) Persone per le quali vi sia disinteresse totale della famiglia.

Sono a carico del Comune le spese per il funerale solo nei casi che saranno stabiliti con delibera di Giunta Comunale che dovrà anche individuare i criteri di accesso alla gratuità, in un apposito regolamento.

#### **ART. 48 DURATA E MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'AREA PER CAPPELLE PRIVATE**

Il Comune può concedere a privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di Cappelle Private nel Cimitero Comunale.

Le concessioni di aree hanno una durata di 99 anni, salvo rinnovo.

Non può essere fatta concessione di aree per la realizzazione di Cappelle Private a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Nel territorio comunale ogni nucleo familiare può essere concessionario di un'unica area per la costruzione di Cappelle Private.

Per ottenere la concessione di aree per la costruzione delle Cappelle Private, gli interessati devono presentare apposita istanza in carta legale al funzionario competente, il quale autorizzerà la concessione previa acquisizione del parere dell'Ufficio tecnico comunale in merito alla disponibilità di aree nel cimitero.

Il Comune, per ragioni di opportunità o necessità tecnica, può provvedere anche in proprio alla realizzazione delle Cappelle Private.

#### **ART. 49 CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLE AREE**

Il contratto di concessione cimiteriale sarà stipulato previo pagamento della corrispondente tariffa di concessione vigente, oltre alle spese accessorie occorrenti.

Il pagamento della suddetta tariffa di concessione dovrà avvenire in un'unica soluzione, secondo gli importi stabiliti dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Con il contratto viene altresì definito il numero di loculi che potranno essere realizzati in ogni singola Cappella Gentilizia.

Qualora le Cappelle Private vengano realizzate direttamente dal Comune, oltre a quanto stabilito quale importo della concessione, saranno poste a carico del soggetto concessionario anche le spese di costruzione delle medesime cappelle, ivi incluse le spese di progettazione, direzione lavori e gli eventuali oneri accessori e conseguenti.

#### **ART. 50 COSTRUZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE**

Nella costruzione delle Cappelle Private i concessionari delle aree devono rispettare le tipologie e le indicazioni tecniche, relative anche ai materiali da usare, che saranno fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale o dai progettisti appositamente incaricati.

Sul progetto di costruzione dovrà essere rilasciato il permesso di costruire, su conforme parere della Commissione Edilizia.

Le Cappelle Private non devono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero e devono essere costruite in aderenza tra di loro, senza sfruttare la parete contigua.

La loro edificazione non conferisce al concessionario diritto di proprietà dell'area cimiteriale.

L'inizio dei lavori di costruzione delle cappelle dovrà essere comunicato al funzionario competente.

Le tumulazioni nelle Cappelle Private possono essere effettuate soltanto dopo che il tecnico incaricato dai concessionari abbia certificato la loro agibilità in base alle normative vigenti.

Anche per la concessione di aree per Cappelle Private vale quanto disposto dal precedente art. 49.

#### **ART. 51 DIRITTO D'USO DELLE CAPPELLE PRIVATE DI PROPRIETA' COMUNALE**

Il diritto d'uso delle Cappelle Private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario o previste dall'atto di concessione.

I familiari aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia sono:

- a) gli ascendenti fino al 3° grado;

- b) i discendenti in linea retta di qualunque grado;
- c) i fratelli e le sorelle;
- d) il coniuge e/o il convivente il cui stato risulti certificato anagraficamente da almeno un anno, sia del titolare che degli altri aventi diritto di cui sopra.

L'Ufficio competente può autorizzare, su richiesta del concessionario e degli aventi diritto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze, anche per convivenza di fatto, nei confronti dei medesimi.

Qualunque contestazione riguardo all'interpretazione dei precedenti commi sarà risolta dal Comune caso per caso.

Il diritto di cui al primo comma non può essere né parzialmente né totalmente ceduto o trasmesso a terzi, tanto per atto tra vivi, quanto per atto di ultima volontà, pena la decadenza della concessione.

Nei 5 anni successivi alla data del contratto, il Comune rimborserà ai titolari delle concessioni cimiteriali il 75% dell'importo della concessione a suo tempo pagato per l'uso dei loculi o delle tombe murate da cui vengano traslate le salme per essere tumulate nella nuova Cappella. Nelle Cappelle Private può essere consentita, previa autorizzazione del funzionario competente, la tumulazione provvisoria di salme di persone estranee al soggetto concessionario e destinate ad essere tumulate definitivamente in sepolture private ancora da costruire, o di salme destinate ad essere trasportate fuori Comune, qualora non vi sia disponibilità di loculi nei quali tali salme dovrebbero essere depositate.

Per la durata delle tumulazioni provvisorie in cappelle private, vale quanto già disposto al precedente art. 12

#### **ART. 52 MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE**

La manutenzione delle Cappelle Private spetta al concessionario ed agli aventi diritto.

Nel caso di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto si procede con le modalità previste dagli artt. 41 e 45 del presente Regolamento.

In caso di morte, di emigrazione, di incapacità giuridica, di impossibilità od altro del concessionario originario o delle persone subentrategli in tale veste, gli aventi diritto all'uso della Cappella devono segnalare al Comune, entro un anno, il nominativo della persona che funga da responsabile in ordine alla manutenzione della Cappella stessa e ciò finché la concessione rimane in vita.

#### **ART. 53 RINUNCIA, DECADENZA, REVOCA DELLE CONCESSIONI.**

Qualora la famiglia concessionaria di Cappella Privata venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura e siano trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, la concessione si considera decaduta, a meno che con opportuna disposizione testamentaria, ai sensi dell'art. 629 del Codice Civile, non si sia provveduto alla manutenzione del tumulo o della cappella.

Ai fini della revoca della concessione valgono le procedure già previste per le sepolture private dall'art. 45 del presente Regolamento,

E' ammessa la rinuncia alla concessione da parte del titolare o dei suoi successori di cui al precedente art. 43; l'area e la Cappella passeranno in proprietà al Comune che provvederà a riassegnarle a coloro che ne hanno fatto domanda.

Ove la rinuncia avvenga entro 10 anni dalla data del contratto di concessione, l'Amministrazione ha facoltà di rimborsare al rinunciatario una somma calcolata con riferimento ai loculi con tariffa più bassa ridotta del 25% e rapportata ai posti ancora liberi.

L'importo della concessione per la riassegnazione della Cappella verrà stabilito dal funzionario competente e terrà conto, mediante una stima fatta dall'ufficio tecnico comunale, del valore dell'immobile, del suo pregio artistico o storico e degli oneri gravanti sul concessionario per le eventuali opere di restauro.

Nella riassegnazione della Cappella saranno considerate le domande presentate in ordine cronologico all'ufficio delle concessioni cimiteriali.

## TITOLO VI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

---

### *ART. 54 MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO*

Il Comune, ai sensi dell'*art. 113 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000*, fornisce il servizio di illuminazione votiva mediante gestione in via diretta.

La gestione in forma diretta è disciplinata dal **Regolamento Comunale di gestione LUCI VOTIVE**, approvato con *deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 12 maggio 2009*, che qui si intende integralmente riportato, nonché dalle norme sotto riportate.

### *ART. 55 FORNITURA DEL SERVIZIO*

Coloro che intendono ottenere l'installazione di lampade votive nel cimitero comunale, devono presentare domanda all'Ufficio competente, su apposito modulo, con la quale si obbligano a pagare gli oneri di allacciamento e ad accettare l'abbonamento al servizio.

La fornitura del servizio decorre dalla data della domanda e si riterrà valida fino a che non venga presentata disdetta scritta all'ufficio competente.

### *ART. 56 SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO*

Per l'installazione di ogni lampada votiva dovrà essere corrisposto all'atto della domanda, mediante versamento su c.c.p. 52554003 intestato al Comune di Riano, il contributo fisso determinato per l'allacciamento oltre al rateo dell'abbonamento annuo, comprensivo di IVA, determinato in dodicesimi per il periodo dalla data di richiesta fino alla fine dell'anno in corso.

### *ART. 57 OMISSIONE DI PAGAMENTO*

Decorso il termine di pagamento del canone annuale sarà provveduto ad inviare agli intestatari della bolletta inadempienti, apposito sollecito in cui verrà indicato un termine ultimo per il pagamento.

In caso di irreperibilità accertata o di decesso dell'intestatario, la bolletta verrà inviata al parente più prossimo.

Il mancato pagamento del canone annuo da parte dell'utente comporta l'immediata cessazione dell'utenza per il ripristino della quale dovranno essere pagati, entro il 31/12, anche gli oneri di nuovo allacciamento.

Il Comune si riserva di interrompere l'erogazione del servizio anche nel caso in cui si accertino irregolarità nei pagamenti della concessione cimiteriale.

### *ART. 58 TRASFERIMENTO SALME*

Nel caso in cui una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre presentare una nuova domanda di allacciamento, come previsto dall'art. 55, per la quale si terrà conto dei pagamenti effettuati per l'anno corrente e del diritto di allaccio riferiti alle lampade della sepoltura precedente.

### *ART. 59 ALLACCI ABUSIVI*

In caso di allacciamento abusivo della fornitura, il personale addetto provvede immediatamente all'interruzione del servizio.

La fornitura verrà regolarizzata con la presentazione della domanda di cui all'art. 55 e con il

pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone.

#### **ART. 60 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO E RIMBORSI**

Qualora, per guasti o per ragioni tecniche, il servizio venga interrotto per un periodo superiore a due mesi nell'arco dell'anno solare, l'utente potrà chiedere, nella bolletta successiva, la detrazione del corrispettivo delle mensilità non godute.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

---

#### **ART. 61 SANZIONI**

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altra legge o regolamento dello Stato, e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle Leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 od al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa di una somma di danaro non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore € 500,00 (cinquecento) ai sensi della Legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 62 ORDINANZE DEL SINDACO**

E' fatta salva la facoltà del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, secondo quanto stabilito dall'art. 50 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.8.2000 n. 267.

#### **ART. 63 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI**

E' abrogata qualunque disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

---

### **DPR 10.09.1990 n. 285**

#### **ART. 72**

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### **ART. 73**

del DPR 10.09.1990 n. 285

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

#### **ART. 74**

del DPR 10.09.1990 n. 285

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **ART. 75**

del DPR 10.09.1990 n. 285

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri 2. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### ART. 76

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

#### ART. 77

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31.
2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### ART. 79

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

#### ART. 80

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.
6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

#### ART. 81

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

#### ART. 82

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.



# COMUNE DI RIANO

C.a.p. 00060 Provincia di Roma

Tel 06/9013731 Fax 06/9031500 C.F. 02682200585 P.IVA 01101431003

---

RESOCONTO SOMMARIO DEGLI INTERVENTI SULLA DELIBERA AD OGGETTO:

## Approvazione Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali

L'Assessore Spanu prima dell'illustrazione del regolamento rivolge un particolare ringraziamento alla dipendente Sig.ra Lisa Venti per il proficuo lavoro di coordinamento e stesura del regolamento in oggetto, adeguandolo alle esigenze del nostro Comune. Il regolamento è stato visto dalla relativa commissione una o due volte che hanno licenziato il testo con approfondita conoscenza; successivamente sull'indicazione degli uffici preposti è stata ritenuta necessaria una modifica tecnica dell'art. 47 che viene così riscritto:

### ART. 47 CASI DI GRATUITA'

Sono a carico del Comune le spese di inumazione o tumulazione in campo comune per le seguenti persone residenti:

- a) Indigenti;
- b) Appartenenti a famiglie indigenti e in stato di bisogno;
- c) Persone per le quali vi sia disinteresse totale della famiglia;

Sono a carico del Comune le spese per il funerale solo nei casi che saranno stabiliti con Delibera di Giunta Comunale che dovrà anche individuare i criteri di accesso alla gratuità, in un apposito regolamento;

Pertanto chiede al Consiglio l'approvazione del regolamento con questo emendamento; Aperta la discussione prende la parola il consigliere Cantoni Fausto: "Precisa che una proposta da valutare, già fatta in commissione è quella di prevedere una prevendita dei loculi con regolamentazione e limiti degli aventi diritto alla richiesta, cosa questa che consentirebbe di autofinanziare la costruzione di nuovi loculi e magari lasciare un certo numero a favore dei cittadini che non potrebbero averlo e la sua proposta la riformula anche al consiglio comunale";

Interviene l'assessore Abbruzzetti: "Io sono nella commissione, questo regolamento è molto complesso e la commissione lo ha sviscerato bene, quello che dice il consigliere Cantoni in parte è corretto, cioè può valere come ipotesi di prefinanziamento ma nella parte dei criteri, come l'età è discriminatorio. Poiché si interviene a gradi e in autofinanziamento l'attuale metodo può andar bene, certo se si riuscisse a progettare un grande intervento il discorso del consigliere potrebbe esser preso in considerazione";

Interviene l'assessore Tatulli: "Anch'io ringrazio Lisa Venti per la sua disponibilità, questo regolamento è un primo passo importante per il cimitero, l'ipotesi di Cantoni potrebbe valere su grossi interventi, la seconda cosa da fare è sicuramente quella di una


ricognizione e sanatoria di quanto esiste e non regolamentato va detto anche che si dovrà cominciare a pensare ad un altro posto per una futura realizzazione di un cimitero che possa soddisfare le esigenze del territorio”

Il consigliere Cantoni ribadisce che proprio in questa ottica va la sua proposta, futura realizzazione previa richiesta e finanziamento con l’anticipazione dei soldi da parte dei richiedenti:

Prende la parola l’assessore Spanu: “ Le considerazioni del consigliere Cantoni sono importanti, ma possono essere un’indicazione nella predisposizione di nuovi interventi di grande portata finanziaria, non riteniamo però di metterlo in regolamento”.


IL SINDACO

Sig.ra. Marinella Ricceri



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Lidia Mazzei



E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo

DATA.,li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Mazzei Lidia

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000 che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 gg. consecutivi dal 28.10.2013

NUM.ALBO.769.....

NUM.PROT.12282.....

Riano, li.28.10.2013.....

IL MESSO COMUNALE  
D. Mazzei Lidia.....

◇ Contestualmente all'affissione all'albo è stata comunicata al Prefetto riguardando le materie di cui al comma 1° dell'art. 135 del D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Mazzei Lidia

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....:

◇ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del T.U. 267/2000;

◇ immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. 267/2000

◇ Dalla residenza comunale, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Mazzei Lidia